

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata dott.ssa Giovanna CELLINI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis/2015 R.G.A.C.

TRA

CLIENTE

CONTRO

BANCA

E

SOCIETÀ FINANZIARIA

COMPAGNIA ASSICURATRICE

SOCIETÀ SRL

OGGETTO: ripetizione dell'indebitato.

NONCHE'

E

CONCLUSIONI

a verbale di udienza del 13.11.2017.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come da atti e verbali di causa ai sensi dell'art. 45, comma 17° Legge n. 69/2009 che ha modificato l'art. 132, comma n. 4) c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere la restituzione della somma complessivamente quantificata in Euro 3.439,73, trattenuta in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento concluso con la BANCA, non può essere accolta.

L'esame della documentazione in atti consente di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti titolari del diritto ad agire ed a resistere in giudizio.

Ai fini della decisione deve rilevarsi che dalla lettura delle massime giurisprudenziali –allegate agli atti di parte attrice - si desume che gli aditi collegi giudicanti hanno più volte ritenuto che la richiesta troverebbe il suo fondamento nel principio di equa riduzione dei costi del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del testo Unico bancario (T.U.B.), già prima della novella intervenuta nel 2010.

Sentenza, Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Giovanna Cellini, n. 1443 del 05 febbraio 2018

Infatti, nelle varie pronunce si legge che l'art. 125, comma 2° T.U.B., in vigore al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento e comunque alla data di conclusione del contratto, già disponeva che *"le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"* che nella Delibera dell'08.07.1992, all'art. 3, comma 1° prevedeva come *"il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo"*.

Rispetto al prevedente quadro normativo, dunque, la disposizione proveniente dall'art. 125-sexies T.U.B., attualmente in vigore, ed invocata da parte attrice, pare confermare il principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento prevedente, così che dovrebbe ritenersi non violato il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ.

Tuttavia, osserva questo giudicante che l'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE, a cui il D. Lgs. n. 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recitava: *"La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione"*.

Ne discende che, nel caso in esame, trovandoci di fronte ad un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all'invocato art. 125-sexies T.U.B. ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perché diversamente si verrebbe a violare il principio di irretroattività delle leggi.

Del resto la lettura della norma invocata dall'attore, in maniera costituzionalmente orientata non può che portare ad escludere la possibilità di applicazione della stessa che a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi per contro, ritenere ammissibile e giustificabile l'applicazione solo ai contratti stipulati in un periodo precedente, ma ancora in corso.

Diversamente, si verrebbe a minare uno dei presupposti cardine dell'ordinamento giudiziario ovvero quello della certezza del diritto.

Nemmeno appare meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della vessatorietà delle clausole contrattuali, in ragione del fatto che esse erano conformi alle normative vigenti. Le ragioni della pronuncia giustificano la compensazione delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.ssa Giovanna Cellini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CLIENTE Francesco, con atto di citazione notificato in data 25-29.06.2015, ogni contraria eccezione o deduzione respinta, così provvede:

- 1) rigetta la domanda per le motivazioni di cui sopra;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.

Così deciso, in Torre Annunziata il 31 Gennaio 2018.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*